



Direttiva

O-009 D

Oggetto:

Formazione per il trasporto di merci pericolose secondo l'articolo 16a OTrA: Regolamento d'esame

N. registrazione/dossier: 51/51-07 // OD O-009 D

Basi legali:

Allegato 18 OACI e istruzioni tecniche (Technical Instructions) - doc. 9284 AN/905
Ordinanza sul trasporto aereo (OTrA, RS 748.411)

Destinatari:

Imprese di trasporto aereo titolari di un'autorizzazione di esercizio svizzera e di una licenza di trasportatore aereo commerciale conformemente al regolamento JAR-OPS 1, aeroporti svizzeri, imprese che assicurano i servizi di terra, agenti di vendita (General Sales Agents), spedizionieri, mittenti

Stato:

Documento non ancora pubblicato
Entrata in vigore della presente versione: 01.07.2008
Versione attuale: 1.0
Entrata in vigore della prima versione: 01.07.2008

Autrice:

Regina Joss, SBSS UFAC

Documento approvato il / da:

21 aprile 2008 / direzione

1 Scopo

Il trasporto di merci pericolose è disciplinato dall'Allegato 18 OACI (incl. le istruzioni tecniche) nonché dagli articoli 16 e 16a OTrA. Oltre all'articolo 16a OTrA, il 1° luglio 2008 entreranno in vigore nuovi requisiti in materia di qualifica dei formatori. L'autorizzazione di impartire corsi di formazione rilasciata dall'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) armonizza i requisiti che devono soddisfare, in Svizzera, gli organismi di formazione secondo l'articolo 16a OTrA.

La presente direttiva disciplina le condizioni di ammissione all'esame di capacità di formatori per il personale della categoria 6, che contempla tutti gli aspetti del trasporto aereo di merci pericolose, nonché lo svolgimento degli esami.

2 Iscrizione e ammissione all'esame

All'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) dev'essere inoltrata un'iscrizione scritta, corredata dei seguenti documenti:

- a. Certificato valido che attesti la partecipazione a corsi di formazione destinati al personale della categoria 6.
- b. Documento che attesti una sufficiente esperienza nel gestire merci pericolose nel traffico aereo. Il candidato deve avere svolto, durante almeno sei settimane, attività inerenti alla logistica del trasporto aereo (accettazione, controllo, smistamento, carico/scarico di merci pericolose).

L'UFAC decide in merito all'ammissione all'esame. L'Ufficio può ammettere all'esame anche i candidati che non possiedono l'esperienza richiesta in materia di gestione di merci pericolose nel trasporto aereo. In caso di superamento dell'esame, il certificato è rilasciato soltanto se il candidato dimostra di disporre dell'esperienza richiesta. La durata di validità del certificato inizia a decorrere dalla data d'esame.

3 Svolgimento dell'esame e materiale ausiliario ammesso

L'esame dura quattro ore.

Il candidato risolve in maniera autonoma le prove d'esame. Materiale ausiliario ammesso: carta e penna, calcolatrice, versione attuale delle prescrizioni IATA in materia di merci pericolose o delle istruzioni tecniche dell'OACI. Non sono ammessi altri apparecchi elettronici, in particolare telefoni cellulari, PDA, ecc.

4 Esclusione dall'esame

Il candidato che utilizza materiale ausiliario non ammesso, si intrattiene con altri candidati o copia da essi è immediatamente escluso dall'esame, che viene quindi considerato come non superato.

5 Superamento dell'esame

L'esame è superato se il candidato ha ottenuto almeno l'80 % dei punti totali.

6 Comunicazione dell'esito dell'esame

L'esito dell'esame è comunicato al candidato tramite decisione scritta.

7 Mancato superamento dell'esame

Il candidato che non ha superato l'esame può ripresentarsi una volta, al più presto quattro settimane dopo la prima sessione. Se anche il secondo esame non è superato, il candidato è ammesso a un nuovo esame soltanto se, nel frattempo, ha nuovamente seguito un corso di formazione per il personale della categoria 6, e ottenuto il relativo certificato.

8 Rinnovo del certificato

Il certificato, che scade dopo quattro anni, è rinnovato di volta in volta per altri quattro anni se il candidato ha superato l'esame di rinnovo. L'iscrizione all'esame di rinnovo deve avvenire almeno tre mesi prima della scadenza del certificato. Se il candidato non supera l'esame di rinnovo, può ripresentarsi una volta entro la fine del mese successivo all'esame. Se anche il secondo esame di rinnovo non viene superato, il certificato scade.

9 Entrata in vigore


La presente direttiva entra in vigore il 1° luglio 2008.

UFFICIO FEDERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE



Werner Bösch, Vicedirettore

Divisione Sicurezza delle operazioni di volo



Martin Schmid Ding

Caposezione Normalizzazione e sanzioni